



FederTerziario

Schema di raffronto tra le proposte inviate da Federterziario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'11^a Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, a tutti i ministri competenti e agli Assessori Regionali del Settore Turismo e le norme contenute nel DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 "DECRETO RILANCIO".

Nello schema sono, altresì, presenti le proposte condivise nel Protocollo sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio sul mercato del lavoro avviato in collaborazione con UGL, ASSOARTIGIANI e UNSIC.

In calce, sono, altresì, segnalate alcune proposte, il cui eventuale recepimento potrà essere valutato solo dopo la pubblicazione dell'annunciato decreto "anti-burocrazia", attualmente in esame.

Proposta Federterziario	DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 "DECRETO RILANCIO"
<p>Ulteriori deduzioni IRES/IRPEF/IRAP per l'anno di imposta 2020.</p> <p>Per tutte le attività d'impresa e di lavoro autonomo, il riconoscimento per il periodo d'imposta 2020 di una deduzione dal reddito assoggettato ad IRPEF o ad IRES, <u>nonché dalla base imponibile IRAP.</u> La deduzione sarà commisurata ad una percentuale (ad esempio 20%) da applicarsi all'importo documentato della riduzione del fatturato, o dei corrispettivi, maturata rispetto all'anno di imposta 2019.</p>	<p>Art.24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP</p> <p>Le imprese con un volume di ricavi compreso tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, <u>non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.</u></p> <p>Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.</p>
<p>Erogazione di contributi a fondo perduto.</p> <p>In presenza di una "calamità sanitaria" quale quella attuale, occorre che le Istituzioni, sia nazionali che regionali, adottino un approccio di sostegno che preveda, <u>per le imprese obbligate alla chiusura, una percentuale a fondo perduto in</u></p>	<p>Art. 25 Contributo a fondo perduto</p> <p><u>È previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, con fatturato, nell'ultimo periodo d'imposta, inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare</u></p>

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



“conto spese d’esercizio” quantificabile nel 50% dei costi fissi aziendali sostenuti dalle imprese nei mesi di marzo e di aprile dell’anno 2019 e così per ogni mese di sospensione obbligatoria dell’attività. Per le imprese che, pur non essendo obbligate, hanno deciso di chiudere le proprie attività a causa del calo delle commesse, degli ordini o del numero di clienti a seconda della tipologia dell’attività svolta, la percentuale del contributo a fondo perduto del 50% dei costi fissi aziendali sostenuti dalle imprese nei rispettivi mesi dell’anno 2019, sarà riconosciuta solo se il fatturato ha subito una diminuzione di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, e così per ogni mese di chiusura dell’attività.

del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti sopra esposti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza con cui si richiede il contributo stesso, agli enti pubblici di cui all’art. 74, ai soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione) e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18 del 17 marzo, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L’ammontare del contributo a fondo perduto, che non concorre alla formazione della base imponibile per il calcolo delle imposte sui redditi, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra quattrocentomila euro e un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



	<p><u>L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</u></p> <p>Il contributo a fondo perduto, previa presentazione telematica della domanda, è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</p>
<p>Credito d'imposta per immobili ad uso strumentale o commerciale.</p> <p>La misura, già parzialmente prevista dall'art. 65 del DL 18/2020, deve essere estesa a tutte le categorie economiche non attualmente ricomprese dal decreto, inclusi i professionisti e gli enti del terzo settore e gli enti sportivi, oltre ad essere estesa a tutte le tipologie di immobili strumentali condotti in locazione da parte delle stesse categorie economiche quali capannoni, opifici, locali artigianali, magazzini - quindi non solo C/1.</p>	<p>Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito</p> <p><u>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 20.5.2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</u></p> <p><u>In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.</u></p> <p><u>Alle strutture alberghiere il credito spetta a prescindere dal volume dei ricavi.</u></p> <p><u>Il credito d'imposta in oggetto spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</u></p>



	<p>L'importo è commisurato alla somma versata nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.</p> <p><u>Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</u></p> <p>Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.</p> <p>Art.122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, soggetti beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi relativo al canone di locazione, per il mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; <u>possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</u></p>
<p>Bonus utenze</p> <p>Per le utenze delle imprese turistico ricettive che registrino, in ciascun mese successivo al mese di febbraio 2020, <u>una riduzione dei consumi energetici</u> (energia elettrica, gas metano, teleriscaldamento, ed ogni altra forma di fornitura energetica effettuata mediante l'utilizzo di reti di</p>	<p>Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche</p> <p>Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, <u>è prevista la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e relative alle voci di trasporto e gestione contatore e oneri generali di sistema.</u> <u>L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) rideterminerà, senza aggravii tariffari per le utenze interessate, in via transitoria e nel rispetto del tetto di</u></p>

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



distribuzione) superiore al 50% dei consumi registrati nel corrispondente mese dell'anno 2019, chiediamo venga riconosciuto un bonus a copertura dei costi fissi e di distribuzione derivanti dalla presenza dell'utenza attiva presso la propria attività

Sostegno all'Occupazione

E' necessario anticipare il disegno di riforma complessiva sul costo del lavoro incidendo questa volta sulla parte che grava in capo al datore, prevedendo un abbattimento consistente delle aliquote contributive INPS (non basta la sola neutralizzazione dell'incremento del 0,5% per i rinnovi dei contratti a T.D.), uscendo dalla logica degli sgravi per le sole nuove assunzioni a tempo indeterminato. Eliminare definitivamente l'incremento contributivo del 0,5% anche sui rinnovi dei contratti stagionali cd. «contrattuali» e di somministrazione. Prevedere un incentivo a favore dei datori di lavoro che richiamano dalla CIG i lavoratori riconoscendo loro una quota percentuale (70-80%) dell'ammortizzatore richiesto e non utilizzato, in modo da abbattere il costo del lavoro in una fase dove l'esigua domanda di mercato non consente di sostenere i costi del personale, seppur con un impiego ad orario ridotto. Modificare il limite di età (attualmente fino a 24 anni e oltre 55 anni) che consente l'utilizzo del contratto intermittente indipendentemente dal settore di attività, consentendo temporaneamente un utilizzo

spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, in modo che **sia previsto un risparmio** delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo.

Non sono introdotte le misure proposte ma viene prorogata la durata degli ammortizzatori sociali già introdotti.

In particolare, con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, al trattamento ordinario di integrazione salariale e alla Cassa integrazione in deroga, il periodo, inizialmente previsto per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è incrementato di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre.

Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare.

Con riferimento all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario viene reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 gg. successivi a quello della comunicazione preventiva.

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



generalizzato di questa tipologia contrattuale. Prevedere uno sgravio/riduzione contributiva anche per le assunzioni a tempo determinato magari riconoscendo la quota di Naspi attualmente in godimento del lavoratore. Deducibilità integrale dell'IRAP anche sui contratti a tempo determinato equiparando la disciplina già esistente per il tempo indeterminato.

Art. 69 Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.

Viene innalzata a 18 settimane la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Art.71 Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

I trattamenti di integrazione salariale in deroga, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati, da parte dei datori di lavoro, entro 30 giorni dall'anticipazione, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Informazione e Formazione del personale

Art.88 Fondo Nuovo Competenze

Si chiede che lo Stato, anche attraverso le Regioni e con il

Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività per l'anno 2020, i contratti collettivi

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



supporto dei Fondi Interprofessionali, ove necessario, si accoli gli oneri relativi all'informazione e alla formazione del personale sulle problematiche legate all'emergenza sanitaria, consentendo così alle imprese di poter disporre di dipendenti adeguatamente formati, anche in ordine alle evenienze e alle necessità connesse alla pandemia.

Si deve puntare sulla formazione del personale finalizzata al mantenimento di standard di sicurezza, alla sanificazione degli ambienti turistici, al mantenimento degli standard sugli ambienti, quali distanze minime, aereazione etc., e bisogna effettuarla nel periodo di sostegno al reddito, estendendola anche a stagionali e personale irregolare e occasionale. Bisogna sfruttare questo momento di non lavoro per formare e riqualificare il personale e gli operatori turistici, riducendo il gap con altre realtà turistiche nell'uso dell'ITC, e puntando su modelli di turismo a maggior valore aggiunto (come il Turismo Esperienziale) che prevedono una maggiore integrazione con il territorio, e arricchiscono quindi il capitale economico, umano, ambientale e sociale, anche al fine di poter ripartire offrendo maggiore qualità nei servizi e nelle professionalità.

Flessibilità lavoro: revisione Decreto Dignità per il T.D.

Congelamento della normativa per almeno 12 mesi, consentendo l'assunzione, il rinnovo e le proroghe dei contratti a termine e di somministrazione secondo la vecchia

di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato **“Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l'ANPAL.**

Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Art.93 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, **è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro**

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



disciplina. Non è praticabile l'ipotesi di rinviare alla sola contrattazione aziendale l'individuazione delle causali, sia per ragioni di tempistica, sia perché inapplicabile a molte realtà in cui non è presente la parte sindacale. Prevedere che il numero massimo di proroghe si applichi ad ogni singolo contratto e non nel totale dei rapporti fra datore di lavoro e lo stesso lavoratore. Restringere ovvero eliminare il periodo di cd. «stop&go» previsto fra un contratto a termine e la successiva riassunzione. Prevedere la possibilità di assumere ex novo a tempo determinato durante gli ammortizzatori sociali, poiché la recente modifica (art. 19 bis) al DL. 18/2020 apportata in sede di conversione in legge ne consente solo la proroga o il rinnovo. La flessibilizzazione deve riguardare parallelamente il contratto a termine, la somministrazione a tempo determinato e lo staff leasing.

Credito imposta per software e macchine elettroniche portatili che permetta e favorisca il telelavoro agile.

I provvedimenti emessi nel corso del mese di marzo chiedono di privilegiare lo strumento del telelavoro agile (c.d. "Smart Working"), evitando gli assembramenti di persone anche nei posti di lavoro. Tale strumento (già inserito in molti accordi di "welfare aziendale") non trovava una grande applicazione in passato. L'emergenza ha di fatto costretto moltissime aziende ad attrezzarsi, a tempo di record, acquistando macchine elettroniche (portatili, dispositivi mobili, stampanti,

subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art.120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività è previsto **un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per un massimo di € 80.000,** in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad **investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa** e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



strumenti di connessione ad internet, ecc.) e software specializzati per poter continuare l'attività, anche da remoto. Si propone quindi una misura a sostegno delle imprese che hanno implementato tale forma di lavoro che si potrebbe concretizzare in un credito d'imposta pari al 100% dei costi sostenuti nel 2020 per l'acquisto, per la licenza e per l'implementazione di macchine elettroniche e di software che permettano la telecomunicazione o l'accesso da remoto e altri software che hanno permesso o agevolato lo svolgimento dell'attività lavorativa tramite il telelavoro agile.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

La sospensione, già parzialmente prevista dall'art. 62 del DL n. 18/2020, deve concernere tutti i versamenti di natura tributaria, contributiva ed assicurativa del periodo, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, ivi comprese le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e l'intero ammontare del debito contributivo del periodo. La sospensione deve includere anche il versamento rateale degli avvisi irregolari 36-bis e controllo formale 36-ter Dpr 600/1973, prevedendo parimenti un termine più ampio dei 12gg attuali per l'invio delle fatture elettroniche.

temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta,

Art.126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.

Art.127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

I versamenti delle ritenute alla fonte, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza sanzioni e interessi. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le



	associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 30 giugno 2020.
<p>Rinvio applicazione visto conformità per le imposte dirette e modifica del limite per il visto di conformità.</p> <p>Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è essenziale eliminare gli adempimenti non necessari ai quali imprese e professionisti sono chiamati ad adempiere. Per favorire un più facile accesso a forme alternative di liquidità, sarebbe opportuno rivedere gli adempimenti propedeutici all'utilizzo dei crediti erariali (IVA, IRES, IRAP) esposti in dichiarazione, indipendentemente dal regime premiale stabilito dai risultati ISA 2019.</p> <p>In particolare, la necessità di posticipare l'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, D.L. 124/2019 ovvero di modificare il comma 3 in relazione alla decorrenza di tale disposizione, da portare al 2021.</p> <p>Inoltre è necessario aumentare l'ammontare oltre al quale risulta necessaria l'apposizione del visto di conformità per poter utilizzare il credito erariale, soglia attualmente prevista in € 5.000, così da permettere ai contribuenti di continuare a rispettare le scadenze di versamento, sia fiscali che previdenziali.</p>	<p>Art. 147 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24</p> <p>Per il 2020 è incrementato da 700.000 a 1 milione il limite annuo dei crediti compensabili in F24.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Permangono i vincoli e le formalità previste per potersi avvalere della compensazione.<input type="checkbox"/> Permane il limite annuo di 250.000 euro per la compensazione in F24 dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del Modello REDDITI.
<p>Disapplicazione ISA per l'anno di imposta 2020.</p> <p><u>Disapplicazione ISA</u> generalizzata per l'anno 2020 e rinvio</p>	<p>Art.148 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)</p> <p>L'intervento ha la finalità di introdurre misure per adeguare la normativa in materia di</p>



<p>dei termini per l'annualità 2019 ai fini ISA (stante le difficoltà di reperimento dati relativi al periodo d'imposta 2019 a fronte dell'emergenza sanitaria in corso).</p>	<p>ISA tenendo conto degli effetti straordinari correlati all'emergenza sanitaria attraverso <u>l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA</u>. In particolare, è previsto che, attraverso la <u>valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria</u>, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi si definiscano specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni usando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria. <u>I termini per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.</u></p>
<p>Cartelle esattoriali e delle rottamazioni</p> <p><u>Si richiede e si propone la sospensione delle cartelle esattoriali e delle rottamazioni</u>, non escluso un eventuale stralcio al 50%, posticipando i versamenti di 24 mesi senza addebito di interessi.</p>	<p>Art.157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali</p> <p><u>Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.</u></p> <p><u>Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020.</u></p> <p>Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.</p> <p>È esclusa la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza nonché i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale ad adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi</p>



Bonus vacanza

Per stimolare in particolare il turismo interno, sia regionale che nazionale, si richiede che si consenta di portare in deduzione dai redditi un importo non superiore a euro **300,00 per persona**, sulle somme che vengano spese per fare una vacanza in Italia, stimolando così la domanda interna. Ciò consentirebbe certamente una leggera ripresa del turismo interno “costretto” dalle condizioni sanitarie, da ragioni economiche e da decisioni internazionali, e avvierebbe uno scenario di recupero del 2020 che potrebbe essere utile mantenere anche per l’anno 2021. Così si favoriranno:

- forme di viaggio concentrate prevalentemente in Italia e di breve-medio raggio o nei dintorni della residenza abituale; quindi un turismo che privilegerà l'Italia meno nota e affollata, le attività open air e il turismo lento;
- i viaggi individuali (di coppia e famiglia) che ripartiranno più velocemente, soprattutto all’inizio, rispetto a quelli di gruppo, stante la possibilità di mantenere forme di distanziamento sociale.

Detraibilità spesa turistica Riconoscere come onere detraibile pari al 19% del valore del pacchetto turistico acquistato, dei soggiorni acquistati in strutture alberghiere o altre strutture ricettive, del servizio guida turistica e accompagnatore turistico, senza limite di spesa, riconosciuto al cliente persona fisica dell’agenzia di viaggi e Tour Operatori per il periodo d’imposta 2020 per transazioni

Art.176 Tax credit vacanze

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto **un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a € 40.000, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.** Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella **misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.**

Le condizioni per fruire del credito, pena la decadenza sono:

- 1) le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva o da un singolo agriturismo o bed & breakfast;
- 2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- 3) il pagamento deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 %, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



effettuate esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili	
<p>Sospensione della tassazione per l'anno 2020 e 2021</p> <p>Le tasse locali incidono pesantemente sugli oneri aziendali, in particolare TARSU / TARI/ TASI/ TARES/ TOSAP/ COSAP/ IMU (da parametrare, comunque e in generale, in riferimento ai soli mesi di effettiva attività e non per l'intero anno), la tassa regionale IRAP, le tasse comunali di soggiorno (nei comuni che le hanno deliberate) per le quali si chiede la sospensione per il 2020 e il 2021. In ordine alle tasse di soggiorno si propone che, ove mantenute, le stesse vengano destinate, per gli anni 2020 – 2021, alle stesse strutture ospitanti. Il contributo di soggiorno costituisce una liquidità di cassa indispensabile in questo momento per i gestori.</p>	<p>Art.177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico</p> <p>Sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU):</p> <p>a) <u>gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;</u></p> <p>b) <u>gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.</u></p> <p>Art.181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio</p> <p>Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico <u>sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.</u></p> <p><u>A far data dallo stesso termine e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente, con allegata la sola planimetria, senza applicazione dell'imposta di bollo. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, non è subordinata alle ordinarie</u></p>



<p>Programmazione e attivazione di una campagna promozionale a livello nazionale e internazionale</p> <p>L'obiettivo primario è rilanciare nel mondo l'immagine dell'Italia come meta turistica e pertanto alle Istituzioni nazionali e regionali viene richiesto di attivare una massiccia e capillare azione di sensibilizzazione e promozione in particolare su mercato europeo, con garanzia circa la sicurezza del soggiorno e dei relativi servizi di supporto sanitario. – Piano straordinario per i Fondi di investimento europei Qualora si concretizzasse l'orientamento della UE di lasciare nella disponibilità nazionale e delle Regioni i fondi europei non spesi nel settennio 2014-2020, si sollecita ed auspica un intervento straordinario per l'aumento e l'adeguamento delle strutture del settore ricettivo in senso lato, con la finalità di adeguarle ad un nuovo modo di ospitare ed accogliere che l'attuale emergenza sta rendendo indispensabile.</p> <p>In questo spirito ed in questa ottica, si rivendica lo sblocco e l'accelerazione dei tanti finanziamenti incagliati nelle maglie della burocrazia e dei relativi a progetti presentati, a mezzo di regolari bandi, dalle aziende del comparto.</p>	<p><u>autorizzazioni.</u></p> <p>Art.178 Fondo turismo</p> <p>Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.</p> <p>Art.179 Promozione turistica in Italia</p> <p><u>E' istituito un Fondo di 30 milioni di euro per la promozione del turismo in Italia.</u></p>
<p>Pianificazione e attivazione di Protocolli di accoglienza per turisti/ospiti</p>	<p>Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.</p>



Una delle priorità del settore è quella di attivare uno specifico Tavolo tecnico fra Istituzioni e Imprese Turistiche con l'obiettivo di condividere procedure e protocolli organizzativo sanitari. La formalizzazione di simili Protocolli sulla base delle Linee guida provvisorie dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) garantirebbe il turista/ospite circa la sicurezza sanitaria durante il periodo di soggiorno, facilitando l'offerta e la promozione turistica. Il confronto tra le parti dovrà tendere all'elaborazione di linee guida pratiche, efficaci e non sottoposte a lunghe procedure burocratiche. In materia si reputa indispensabile e urgente affrontare le problematiche dei trasporti, sia aerei che marittimi, particolarmente strategici per le isole, nell'ottica di predisporre celermente procedure di prevenzione sanitaria che garantiscano il trasporto passeggeri in sicurezza.

DOCUMENTO PARTI SOCIALI

Aumento stanziamento per gli ammortizzatori sociali

Secondo i nostri calcoli le risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali, così come previsti sono insufficienti.

Occorre quindi aumentare lo stanziamento.

Le nove settimane attualmente previste sono palesemente insufficienti. Posto che il periodo 23 febbraio – 3 maggio è di 10 settimane, è chiaro che molte aziende non riapriranno immediatamente e molte ancora potranno reintegrare il personale solo gradualmente. Occorre quindi non solo un provvedimento di estensione ma una procedura, agile e

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “DECRETO RILANCIO”

Art.22-ter Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali

Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro.

Con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, al trattamento ordinario di integrazione salariale e alla Cassa integrazione in deroga, il

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



veloce, di progressiva riduzione della cassa integrazione nel numero delle ore e dei lavoratori. Si ritiene possibile utilizzare una piattaforma online che consenta alle imprese (ed ai loro consulenti) di rimodulare l'entità della cassa in modo semplice e veloce.

periodo, inizialmente previsto per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è incrementato di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre.

Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare.

Con riferimento all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario viene reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 gg. successivi a quello della comunicazione preventiva.

Art. 69 Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.

Viene innalzata a 18 settimane la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Art.71 Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

I trattamenti di integrazione salariale in deroga, per periodi successivi alle prime 9

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



	<p>settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. <u>Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.</u> A seguito della successiva trasmissione completa dei dati, da parte dei datori di lavoro, entro 30 giorni dall'anticipazione, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.</p>
<p>Contributo a fondo perduto</p> <p>Erogazione di contributi a fondo perduto. In presenza di una “calamità naturale” di questa portata riteniamo che le Istituzioni, sia nazionali che regionali, debbano adottare approcci di sostegno alle imprese che prevedano una percentuale di risorse a fondo perduto da calcolarsi rispetto alla dimensione occupazionale e al fatturato delle imprese. In particolare, riteniamo necessario e urgente un contributo a fondo perduto in “conto spese d’esercizio” quantificabile nell’80% dei costi fissi aziendali alle imprese e alle attività produttive e professionali che intendano avviare subito la produzione e riassorbire i lavoratori che percepiscono il sostegno al reddito tramite ammortizzatori sociali.</p>	<p>Art. 25 Contributo a fondo perduto</p> <p>(Vedi pag. 1)</p>



<p>Aumento stanziamento per le PMI</p> <p>Aumentare il plafond riservato alle Micro, Piccole e Medie Imprese, Lo stanziamento di 200 milioni di euro appare veramente esiguo per un sistema produttivo che rappresenta oltre il 90% delle imprese italiane e che contribuisce in maniera determinante al PIL del nostro paese e a mantenere elevati livelli occupazionali.</p>	<p>Art. 26 Patrimonio Destinato</p> <p>Per le medi imprese, ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il “Fondo”), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.</p>
<p>Estensione credito di imposta per gli affitti</p> <p>Il credito d’imposta per gli affitti è una buona misura, ma oggi è limitato solo ad alcune tipologie di imprese e limitato ad alcune categorie catastali. È necessario rimodularlo e renderlo accessibile a tutte le attività economiche coinvolte nel lock down.</p>	<p>Art. 28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito (Vedi pag. 3)</p>
<p>Esonero contributi ANAC</p> <p><u>Attuazione immediata della delibera ANAC n. 289 del 1° aprile 2020 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha proposto al Governo di esonerare, fino al 31 dicembre 2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento della contribuzione, a favore della stessa ANAC, per l’indizione o la partecipazione ad una gara d’appalto.</u></p>	<p>Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac</p> <p>Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.</p>
<p>Misure di sostegno per personale escluso dalla cassa integrazione</p> <p>Misure di sostegno al reddito per tutto quel personale che non ha diritto alla cassa integrazione (come gli stagionali) fino a quando non vengano riassorbiti nel ciclo produttivo di filiera.</p>	<p>Art.84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°</p>



	<p>gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è <u>riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro</u>. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
<p>Sostegno ai lavoratori domestici</p> <p>Il lavoro domestico è stato escluso dal campo degli ammortizzatori sociali, prevedendo solo un rinvio del versamento dei contributi. Si stimano 800 mila lavoratori regolari, cui andrebbero aggiunti 1,2 milioni di irregolari.</p>	<p>Art.85 Indennità per i lavoratori domestici</p> <p>Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.</p>
<p>Allentamento vincoli contratti a termine</p> <p>Allentamento fino al 31 dicembre 2020 dei vincoli in materia di ricorso a contratti di lavoro flessibili, con particolare riferimento al tempo determinato e al contratto di somministrazione.</p>	<p><u>Art.93 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine</u></p> <p>(Vedi pag. 7)</p>
<p>Sospensione ISA</p> <p>Sospensione dell'utilizzo degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il 2020 in considerazione dell'impatto negativo dell'emergenza sanitaria sui bilanci delle imprese.</p>	<p>Art.148 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)</p> <p>(Vedi pag. 10)</p>



Istituzione Fondo per copertura spese aziendali

Conversione dei fondi di sostegno alle imprese in un nuovo fondo per coprire al 100% le spese delle aziende per adeguarsi alle nuove esigenze di prevenzione sanitaria.

Prevedere un credito di imposta del 100%, immediatamente compensabile, per tutte le spese necessarie alla sanificazione degli ambienti di lavoro, per i dispositivi di protezione individuale e per gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Art.120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività è previsto **un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per un massimo di € 80.000**, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad **investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa** e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Istituzione di Fondi e garanzie governative per accelerare le opere pubbliche

Istituzione di Fondi e garanzie governative per accelerare le opere pubbliche dei Comuni, pagamenti anticipati dal 30% al 50%, riduzione del numero delle stazioni appaltanti, intensificazione dei controlli di legalità sulle procedure di aggiudicazione degli appalti, potenziamento degli incentivi per la riqualificazione energetica delle abitazioni.

Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, d, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziato per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

L'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziato per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



	<p>favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista o che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.</p>
<p>Sostegno alla filiera agricola alimentare</p> <p>Riteniamo indispensabile dare una immediata risposta alla emergenza della filiera agricola alimentare che, all'inizio della stagione, rischia di non essere in grado di garantire la raccolta per mancanza di manodopera.</p> <p>Riteniamo errato utilizzare tale emergenza per effettuare una sanatoria surrettizia dell'immigrazione clandestina tuttavia riteniamo utile introdurre due misure limitate alla fase emergenziale.</p>	<p>Art.222 Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi</p> <p>E' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi" per fornire un sostegno diretto delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>Art.223 Contenimento produzione e miglioramento della qualità</p> <p>Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21.</p> <p>Art. 224 Misure in favore della filiera agroalimentare</p> <p>Per l'anno 2020, l'anticipazione Pac, è concessa in misura pari al 70%, anche nel caso di procedura semplificata attuata nei confronti dei soggetti che non hanno potuto completare il processo di presentazione della domanda a causa delle misure restrittive adottate per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e per i quali l'anticipazione è calcolata sul valore del portafogli titoli 2019. È prevista, altresì, un'agevolazione dell'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti dai processi di trattamento e trasformazione del latte, negli impianti di digestione</p>



	<p>anaerobica del proprio territorio, disponendo che nel caso di utilizzo agronomico delle materie la gestione dei prodotti venga equiparata a quella per gli effluenti di allevamento. Viene esteso da 3 a 6 mesi il termine entro il quale deve essere versato di prezzo di acquisto, qualora sia esercitato il diritto di prelazione, nei casi di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale.</p>
<p>Linee guida per la riapertura Emanazione di circolari e linee guida, da parte dei Ministeri competenti, con il coinvolgimento e la collaborazione delle Parti Sociali al fine di facilitare l'applicazione e l'utilizzo delle misure previste dal legislatore.</p>	<p>Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.</p>
<p>Utilizzo dei Fondi Europei Utilizzo dei fondi europei, attraverso una ricognizione delle risorse della Programmazione 2014-2020 non ancora spese, per cofinanziare gli strumenti di integrazione al reddito e per finanziare percorsi di formazione volti a rafforzare le competenze informatiche e quelle di specifiche settore. Contestuale richiesta di proroga per l'utilizzo dei fondi della Programmazione 2014-2020.</p>	<p>Art.241 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19 A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE. L'efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020. È previsto che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Art.242 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19 Con le modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi Strutturali dell'UE per il periodo 2014-</p>

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



2020 introdotte a marzo ed aprile 2020, è prevista la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021.

PROPOSTE DECRETO SEMPLIFICAZIONE

Relativamente ai bandi e ai fondi europei, si propone di avviare un processo di semplificazione burocratica e amministrativa delle procedure di finanziamento alle imprese.

Aumentare a 15 anni il tempo di rientro per le somme ricevute.

Affidare al Consiglio Superiore dei lavori pubblici il compito di un esame preventivo delle opere cantierabili dal punto di vista progettuale e tecnico- formale con un cronoprogramma serratissimo che consenta di svincolare immediatamente il maggior numero di opere possibili.

Affidare ad una autorità indipendente (ad esempio ANAC) il controllo ed il collaudo delle opere: è necessario superare il tradizionale eccesso di controlli preventivi con maggiori e più efficaci controlli *in itinere* e concentrarsi soprattutto sui collaudi. Un collaudo ben fatto è la migliore garanzia della efficacia ed economicità delle opere

Allentamento fino al 31 dicembre 2020 dei vincoli in materia di ricorso a contratti di lavoro flessibili, con particolare riferimento al tempo determinato e al contratto di somministrazione.

Creazione di una rete di osservazione territoriale che evidenzi gli eventuali lavoratori sospesi in CIG e le richieste di aziende che hanno la necessità di assunzione anche temporanea di personale. Questo anche con la condivisione della rete delle figure autorizzate a fare selezione, intermediazione del personale. La redistribuzione solidale del personale a livello territoriale fra settori in crisi e settori con necessità di personale è fondamentale, ovviamente adeguando le normative esistenti per il periodo della Fase due. Oggi questa funzione non può gravare tutta sui CPI.

Strutturare un nuovo patto economico sociale tra lo Stato ed il sistema produttivo delle PMI: si può cogliere il momento causato dalla tragedia economica generata dalla pandemia unitamente alle opportunità derivanti dalla riscrittura delle regole economiche comunitarie oltre che alla necessità di fornire stimoli allo sviluppo delle piccole e medie attività produttive, per ristabilire una cultura sociale che veda la PMI come risorsa comune ed, appunto, soggetto creatore di ricchezza sociale. Si potrebbe finalmente affrontare e rendere pragmaticamente attuale e spendibile la funzione che la costituzione affida alle imprese ed ai creatori di lavoro. Ovviamente andrebbero riscritte e precisate tutte le norme antielusione ed anti furbizia, ma si ritiene che questa esigenza sia tra le più sentite dalle imprese sane che producono.

UFFICIO RELAZIONI INDUSTRIALI

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it